

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 9095/2026
Roma, lì, 09/03/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1523/2025
MARIA TERESA BELMONTE		UP - 03/12/2025
MARIA ELENA MELE	- Relatore -	R.G.N. 32482/2025
MICHELE CUOCO		
PIERANGELO CIRILLO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

_____ nato a _____ il _____

avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMA
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;
lette le conclusioni a firma dell'avv. _____, difensore della parte civile _____
_____ che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22 maggio 2025, la Corte d'appello di Roma, in
riforma della decisione del GUP del Tribunale di Roma, ha ritenuto _____
responsabile del delitto di cui all'art. 612-bis, commi 1 e 2 cod. pen. commesso in

Firmato Da: MARIA ELENA MELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f44b41d5a7537c4 - Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5f6b3
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



danno della ex fidanzata [REDACTED] condannandolo alla pena di un anno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi di censura.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione ai criteri di valutazione della prova, nonché vizio di motivazione. La sentenza impugnata, ribaltando il giudizio di assoluzione espresso in primo grado, non si sarebbe confrontata con le argomentazioni che avevano portato il GUP ad assolvere l'imputato, sicché sarebbe priva della necessaria motivazione rafforzata. In particolare, la Corte territoriale, pervenendo ad una valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa diversa da quella espressa dal giudice di primo grado, non avrebbe illustrato le ragioni di tale conclusione.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza 9 maggio 2025 e della sentenza in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. in tema di rinnovazione istruttoria. Poiché nel caso in esame l'imputato era stato giudicato in primo grado con il rito abbreviato cd. "secco", la rinnovazione istruttoria disposta in appello mediante l'audizione della persona offesa, della madre e del compagno della stessa contrasterebbe con l'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., in forza del quale la rinnovazione sarebbe possibile solo in caso di prove dichiarative assunte nel giudizio abbreviato all'esito di integrazione probatoria. L'ordinanza che ha disposto la rinnovazione istruttoria e la sentenza sarebbero inoltre viziata per aver valutato come necessaria detta rinnovazione limitatamente ai testi dell'accusa, non provvedendo anche alla audizione dei testi della difesa.

2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alle modalità di assunzione delle prove dichiarative, effettuata in violazione del principio del contraddittorio. I giudici d'appello avrebbero rigettato la richiesta del difensore dell'imputato di controesame la persona offesa, rilevando che, poiché si trattava di prova ammessa d'ufficio, il difensore poteva soltanto porre temi di prova, mentre le domande sarebbero state poste solo dai giudici.

2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione dell'ordinanza 9 maggio 2025 e della sentenza impugnata in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di disporre perizia psichiatrica. La Corte territoriale avrebbe ommesso di spiegare le ragioni per cui, a fronte della documentazione medica in atti che documentava le patologie da cui era affetto



l'imputato, astrattamente incidenti sulla sfera cognitiva e volitiva, non ha disposto la perizia psichiatrica richiesta dalla difesa.

2.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla inutilizzabilità assoluta delle chat di [REDACTED] e degli *screenshot* e audio estrapolati dalla persona offesa.

La sentenza impugnata si fonderebbe essenzialmente su *screenshot* di conversazioni e file audio acquisiti dalla persona offesa, utilizzati come elementi probatori. Essi, tuttavia, costituirebbero corrispondenza privata acquisita al processo senza che l'imputato sia stato informato delle facoltà difensive sicché sarebbero inutilizzabili.

2.6. Il sesto motivo denuncia violazione dei criteri legali di valutazione della prova e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. Invero, non ricorrerebbe alcun evento di danno. Quanto al perdurante stato di ansia, la Corte territoriale in modo illogico e contraddittorio non avrebbe considerato significativa la circostanza che tale condizione era già stata certificata nel 2018 e perciò anteriormente ai fatti di causa, sicché essa non poteva ritenersi ingenerata dalle condotte dell'imputato dal 2019 al 2021.

Inoltre, mal si concilierebbe con la sussistenza di uno stato di ansia la circostanza che la [REDACTED] proseguiva la relazione con il [REDACTED] recandosi a [REDACTED] a trovarlo in almeno due occasioni e omettendo di interrompere i contatti con lo stesso.

In modo contraddittorio la sentenza impugnata avrebbe affermato che le condotte dell'imputato avevano ingenerato nella persona offesa paura per la propria incolumità, posto che la [REDACTED] ben sapeva che il [REDACTED] non era in grado di uscire di casa a causa della patologia di cui soffriva e d'altra parte i messaggi da lui ricevuti avevano ad oggetto abitudini del loro rapporto sentimentale.

2.7. Il settimo motivo lamenta violazione dei criteri di valutazione della prova e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale avrebbe omissso di illustrare le ragioni a fondamento della prognosi negativa, senza tener conto che la malattia da cui l'imputato è affetto è ancora in atto.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il difensore della parte civile, avv. [REDACTED], ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. Conviene per ragioni di ordine logico esaminare innanzitutto le censure con cui si prospettano questioni processuali, nonché quelle concernenti la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato.

3. Il primo motivo, con cui si lamenta l'assenza di motivazione rafforzata, è infondato.

3.1. La motivazione rafforzata della decisione di appello, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, e da conferire alla decisione la maggiore solidità possibile. «La motivazione rinforzata presuppone ed impone, innanzitutto, una cautela decisionale, cioè un'attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica. Fare riferimento a una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell'attività di giudizio» (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406 – 02; Sez., 6, n. 22086 del 04/06/2021, Iaccarino, non massimata; cfr. anche Sez. 2, n. 33544 del 30/05/2023, G., non massimata; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchemo, Rv. 272082).

3.2. Nella specie, la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata rispetta i suddetti parametri. La Corte territoriale ha innanzitutto specificato il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la quale ha raccontato le reiterate condotte persecutorie poste in essere dall'imputato nei suoi confronti dopo che ella aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale e consistite nell'invio reiterato e molesto di messaggi intimidatori e a sfondo sessuale tramite telefono e *social network*. Tale racconto è stato valutato dai giudici dell'appello lineare e lucido, nonché riscontrato sia dalle dichiarazioni rese dagli altri testi assunti (la madre, l'amica, il nuovo compagno), sia anche dal chiaro



contenuto delle *chat* e dalla trascrizione dei *file* audio, che comprovano quanto dichiarato dalla vittima.

La sentenza impugnata ha, inoltre, reso puntuale motivazione sulla verifica dell'evento di danno, richiamando espressamente non solo il racconto della persona offesa, ma anche le dichiarazioni della madre e del compagno, dalle quali era chiaramente emerso lo stato di ansia e paura in cui ella versava a causa della condotta dell'imputato.

4. Il secondo motivo, con cui si censura la rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte territoriale, è infondato.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per avere il giudice di appello disposto la rinnovazione dibattimentale al di fuori delle ipotesi previste da tale disposizione, atteso che nella specie si era proceduto in primo grado nelle forme del giudizio abbreviato cd. "secco".

La censura è priva di pregio.

4.1. È noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nel modificare l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, ne ha ristretto l'originario ambito applicativo, prevedendo che, in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale va effettuata nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. pen. Diversamente, il giudice di appello non è tenuto a rinnovare la prova dichiarativa laddove - come nella fattispecie - in primo grado il giudizio si sia integralmente svolto sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari.

La disposizione in parola, tuttavia, non assume il significato che il ricorrente vorrebbe trarne. Essa, invero, ha positivizzato un principio che rinviene il suo fondamento nella Carta EDU, nonché nell'esigenza di escludere che il dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato possa ritenersi superato senza che il giudice d'appello abbia provveduto a riassumere la prova, in attuazione dei canoni di oralità ed immediatezza. Secondo quanto affermato dalle Sezioni unite, il canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" pretende che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello avvenga nel rispetto dei principi di oralità della prova e dell'immediatezza della sua formazione davanti al giudice, in modo da consentirgli di apprezzare direttamente gli apporti dichiarativi che si sono rivelati decisivi per la decisione di



proscioglimento in primo grado e sui quali, invece, cadono i dubbi del giudice d'appello (Sez. U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785).

L'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. pone, dunque, una previsione a tutela dell'imputato, imponendo al giudice l'obbligo della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per poter addivenire al ribaltamento della pronuncia assolutoria emessa in primo grado nelle ipotesi specificamente previste.

Diversamente, la disposizione in parola non obbliga il giudice di appello a rinnovare la prova dichiarativa laddove - come nella fattispecie - in primo grado il giudizio si sia integralmente svolto nelle forme del giudizio abbreviato "secco", senza integrazione probatoria e la decisione sia stata assunta sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari.

La mancata previsione di un obbligo di rinnovazione istruttoria in tali ipotesi non equivale a porre alcun divieto di procedere a tale rinnovazione al di fuori delle ipotesi specificamente previste.

Ed invero, in tal senso rileva la circostanza che lo stesso comma 3-bis tiene ferme le disposizioni oltre che dei commi 1 e 2, anche quelle del comma 3, il quale espressamente stabilisce che il giudice dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso in cui la ritenga assolutamente necessaria.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale previsione trova applicazione anche nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, essendo consentito al giudice disporre *ex officio* i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti (Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Chionna, Rv. 284947 - 01; Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, dep. 2016, Rallo, Rv. 266158 - 01).

Tale conclusione trova un solido riferimento normativo appunto nell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice di secondo grado, anche in detta sede, il potere di disporre la motivata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 - 02; Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01), la quale è subordinata alla constatazione, da parte del giudice, di non poter decidere allo stato degli atti, attraverso una valutazione che è indubbiamente rimessa al giudice di merito, e come tale incensurabile in sede di legittimità se sostenuta da una adeguata motivazione (*ex multis* Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620).

Se ne desume che, in caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa, è ben possibile per il giudice - ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 603



– disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, pur non ricorrendo le ipotesi in cui la stessa è prevista come obbligatoria ai sensi del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen.

4.2. Nella specie, la Corte d'appello ha ravvisato la necessità di procedere alla rinnovazione istruttoria attraverso la nuova escussione della persona offesa, della madre di costei, dell'amica e del nuovo compagno in ragione della circostanza che la pronuncia assolutoria emessa dal giudice di primo grado era fondata su motivi attinenti proprio alla valutazione di tali prove dichiarative. Trattasi di motivazione che, in quanto logica e coerente, si sottrae alle censure prospettate dal ricorrente.

4.3. Quanto poi al profilo di doglianza con cui si contesta il mancato esame dei testimoni a discolta, di cui il difensore aveva assunto dichiarazioni, oltre a trattarsi di censura generica e aspecifica, in assenza di deduzione che fosse stata avanzata espressa richiesta di esame, essa è infondata.

Poiché – come si è detto – nel giudizio abbreviato d'appello, l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria.

Pertanto, attesa l'esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forme del procedimento speciale "allo stato degli atti", a richiedere alcuna integrazione probatoria, nessuna nullità è configurabile sia nel caso di mancato esercizio di poteri istruttori da parte del giudice, benché sollecitato dall'imputato (cfr., Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840; Sez. 3, n. 20262 del 18/03/2014, L., Rv. 259663; Sez. 1, n. 51442 del 07/03/2013, Carrera, n.m.), sia nel caso di rigetto della richiesta difensiva di essere ammessi alla controprova sull'oggetto della prova acquisita d'ufficio (Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Chionna, cit., in motivazione).

5. Il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione del contraddittorio nell'assunzione della prova, è infondato.

Come già in precedenza osservato, l'audizione dei testi è stata disposta d'ufficio dalla Corte d'appello. Pertanto, correttamente alla loro escussione ha provveduto il Presidente del collegio, il quale, sollecitato dal difensore, ha precisato che la difesa ben avrebbe potuto porre temi di prova, in relazione ai quali la Corte avrebbe formulato delle domande ai testimoni. Il difensore ha ritenuto di non esercitare tale facoltà, sicché alcuna lesione del diritto al contraddittorio risulta essersi verificata.

6. Il quinto motivo, con cui contesta l'inutilizzabilità degli *screenshot* e messaggi estrapolati dalla persona offesa, è infondato.



6.1. Questa Corte ha già affermato come, in tema di mezzi di prova, l'acquisizione di *screenshot* di messaggi "██████████" forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (nella specie, la persona offesa) non richiede un provvedimento giudiziale, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746; Sez. 5, n. 6024 del 18/09/2025, dep. 2026, non massimata; Sez. 5, n. 27250 del 15/05/2025, non massimata), né l'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, quando la valutazione della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie sia stata positivamente risolta (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, M. Rv. 282771 - 01).

Quanto al primo tema, va qui rilevato come la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 ha affermato come i messaggi di posta elettronica, i messaggi "██████████" e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservino natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico"; il rilievo, tuttavia, che di siffatta corrispondenza abbia disposto, mettendola a disposizione degli inquirenti, la parte stessa delle predette conversazioni, esclude profili di violazione della segretezza della corrispondenza, poiché la tutela dell'art. 15 Cost. riguarda le ingerenze esterne, non la disponibilità da parte dei partecipanti.

Così come la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466 - 01), in quanto memorizzazione di un fatto storico, allo stesso modo la produzione, da parte del partecipante, della documentazione di comunicazioni telematiche (es. *chat* ██████████ non involge le garanzie dell'art. 254 cod. proc. pen., poiché non vi è ingerenza di terzi).

Non rileva, pertanto, nella fattispecie in esame il principio, espresso nella recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi "██████████" acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante *screenshot* eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, Di Francesco, Rv. 287039).



6.2. Deve comunque rilevarsi che la pretesa inutilizzabilità dei reperti non sarebbe comunque dirimente nell'economia della decisione, come invece pretende il ricorrente, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416): dalla sentenza impugnata emerge come il contenuto dei messaggi non sia stato decisivo per pervenire all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente, a fronte della rilevanza probatoria delle convergenti dichiarazioni rese sia dalla vittima che dai testimoni, vagliate anche sul piano dell'attendibilità dei soggetti escussi.

7. Il sesto motivo, concernente la sussistenza dell'evento del reato, è infondato.

La Corte territoriale ha illustrato – con argomentazione incensurabile in questa sede – il perdurante e grave stato d'ansia e di paura della persona offesa quale epilogo, verificato in concreto, della condotta vessatoria dell'imputato. A tale riguardo ha ampiamente circostanziato l'evento tipico del "perdurante e grave stato di ansia o di paura", che consiste in un profondo turbamento con effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, valorizzando la sequenza ininterrotta di messaggi ed il contenuto minatorio dei medesimi, in quanto rivolti direttamente alla persona offesa, ai familiari della stessa e al nuovo compagno, nonché la condizione di prostrazione psicologica che ne conseguiva, cagionando alla stessa un perdurante stato di ansia e la sensazione di paura per la incolumità propria e per quella dei familiari. I giudici dell'appello hanno, altresì, specificamente spiegato le ragioni per cui l'esistenza di uno stato di ansia pregresso in cui versava la vittima non era determinante al fine di escludere la sussistenza dell'evento del reato, evidenziando come tale condizione era stata senz'altro amplificata e accresciuta dai comportamenti ossessivi e minacciosi dell'imputato, attraverso le continue telefonate, l'invio ripetuto di messaggi contenenti ingiurie e gravi minacce nei confronti della ex fidanzata e dei suoi familiari.

Tale motivazione, logica e coerente con le risultanze processuali, si sottrae alle censure del ricorrente ponendosi in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità la quale, con orientamento costante, ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, è sufficiente la realizzazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 36139 del 04/04/2019, D., Rv. 277027 – 01, nella quale la Corte ha ritenuto rilevante, ai fini della configurabilità del reato, il perdurante e documentato stato d'ansia ingenerato dall'agente nella vittima), e che la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in



una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135 del 9/5/2012, G., Rv. 253764). Più in generale, detta prova può essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (*ex multis*, Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017, S., Rv. 269621; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261535; Sez. 5, n. 14391 del 28/2/2012, S., Rv. 252314).

Tali considerazioni risultano nella specie determinanti per superare le obiezioni svolte dal ricorrente.

8. Il quarto motivo, con cui si denuncia il mancato accoglimento dell'istanza di perizia psichiatrica, è fondato.

La Corte territoriale ha rigettato la richiesta di perizia psichiatrica reiterata dall'imputato nel giudizio di appello affermando che dalla documentazione prodotta dalla difesa in primo grado e la relazione di visita psichiatrica a firma del dott. [REDACTED] non emergevano patologie incidenti sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato.

Trattasi di motivazione manifestamente illogica. Invero, la relazione psichiatrica redatta dal dott. [REDACTED] prodotta dalla difesa anche nel giudizio di appello, descriveva chiaramente non solo la condizione di fragilità emotiva del [REDACTED] che, a fronte del rifiuto da parte della ex fidanzata, lo aveva portato a mettere in atto comportamenti caratterizzati da rabbia e delusione espressi in maniera incongrua, ma altresì le «evidenti problematiche personologiche», l'immaturità affettiva e cognitiva, elementi questi che, ad avviso dello specialista, rendevano «opportuna una valutazione peritale volta ad accertare la sua effettiva capacità di intendere in relazione ai fatti per i quali è indagato». A fronte dei chiari dubbi espressi dal medico psichiatra che aveva visitato l'imputato in ordine alla sua capacità di intendere, nonché alla luce della ulteriore documentazione sanitaria prodotta dalla difesa e che documentava i disturbi da cui [REDACTED] era affetto, nonché le terapie cui egli era sottoposto, la Corte territoriale, completamente travisandone il significato, ha ritenuto che non emergessero patologie incidenti sull'imputabilità dell'imputato.

9. Il settimo motivo, concernente il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, resta assorbito.



10. Ne consegue l'annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Deve essere disposto, ai sensi dell'art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 03/12/2025

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

